Zeitschrift: La Croix-Rouge suisse Herausgeber: La Croix-Rouge suisse

**Band:** 72 (1963)

Heft: 5

Artikel: I sette principi della Croce Rossa

Autor: [s.n.]

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-683677

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Il nuovo statuto stipula infine che la Croce Rossa è tenuta a svolgere i compiti previsti per il tempo di pace, anche in periodo di servizio attivo dell'esercito, purché tali compiti non intralcino l'apporto necessario al buon funzionamento del servizio sanitario dell'esercito e della protezione dei civili.

### Il prezioso apporto dei collaboratori volontari

Il secondo fattore, motivante la revisione dello statuto, è legato al reclutamento intensivo di membri e collaboratori al quale si sono applicate tutte le sezioni durante il 1963, per commemorare il Centenario della Croce Rossa.

La campagna venne lanciata dopo constatazione dell'importanza vitale, per la Croce Rossa svizzera e le sezioni, di poter contare su numerosi collaboratori volontari disposti a mettere le loro competenze, tempo e forze al servizio della Croce Rossa.

Tali considerazioni han dato l'avvio al desiderio di fissare nello statuto le basi giuridiche che permettano alle sezioni di accettare i collaboratori volontari quali membri. Resta sottinteso che i volontari non avranno da versare contributi in denaro. Offriranno invece il loro lavoro o prestazioni diverse.

Tali membri dovranno, evidentemente, dichiarare per iscritto il desiderio di adesione alla Croce Rossa e quello di collaborare alle attività delle sezioni in veste di ausiliarie d'ospedale, di assistenti volontari, di donatori di sangue, di responsabili di un gruppo di Croce Rossa della gioventù, di membri di un Comitato o di una commissione e via dicendo.

#### Il parere delle sezioni

Soltanto una minoranza delle sezioni ha manifestato interesse per tale nuova categoria di membri, perciò si è rinunciato ad introdurre nello statuto una clausola obbligatoria. Secondo la clausola nuova le sezioni non sono dunque obbligate, ma unicamente autorizzate « ad accettare in qualità di membri individuali ogni persona fisica che si metta per un lungo periodo di tempo a disposizione di una sezione per collaborare nelle attività Croce Rossa o quale donatore di sangue ».

Le sezioni hanno ampia libertà di precisare tale forma di associazione nei loro statuti regionali, ma osserveranno a tale proposito le linee direttrici stabilite dal Consiglio di direzione della Croce Rossa svizzera.

# I SETTE PRINCIPI DELLA CROCE ROSSA

Il Consiglio dei delegati della Croce Rossa internazionale riunito a Praga nell'autunno del 1961 ha riconosciuto validi i sette principi seguenti:

Umanità. Nata dal desiderio di soccorrere, senza discriminazione alcuna, i feriti sui campi di battaglia, la Croce Rossa si sforza, con attività nazionali e internazionali di prevenire a alleviare in ogni circostanza la sofferenza di ognuno. Protegge la vita e la salute e intende far rispettare la persona umana. Favorisce la mutua comprensione, l'amicizia, la cooperazione e la pace durevole tra i popoli.

Imparzialità. Non fa distinzione di nazionalità, razza, religione, condizione sociale e credo politico. Soccorre gli individui considerando la loro sofferenza e interviene dando la precedenza ai bisogni più gravi e urgenti.

Neutralità. Per garantirsi la fiducia di ognuno si astiene dal partecipare alle ostilità, alle controversie d'ordine politico, razziale, religioso e filosofico.

Indipendenza. La Croce Rossa è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei poteri pubblici nelle attività umanitarie e sottoposte alle leggi reggenti i rispettivi paesi, devono ciononostante conservare una autonomia che permetta loro di agire secondo i principi della Croce Rossa.

Carattere benevolo. La Croce Rossa è una istituzione di soccorso volontario e disinteressato.

Unità. Non potrà esistere se non una sola Società Croce Rossa in ogni paese. Dovrà essere aperta a tutti e estendere la sua azione umanitaria a tutto il territorio del paese.

Universalità. La Croce Rossa è istituzione universale, in seno alla quale tutte le società hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.